

Esecuzione forzata - mobiliare presso terzi - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14253 del 28/05/2025

Conto corrente di uno Stato estero - Impignorabilità - Regime anteriore alla l. n. 212 del 2014 - Mera intestazione dei conti - Esclusione - Prova della concreta destinazione delle somme all'esercizio delle funzioni sovrane - Necessità.

In tema di esecuzione forzata, per configurare l'impignorabilità del conto corrente di uno Stato estero (nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 19-bis del d. l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014) non è sufficiente la sola intestazione del rapporto bancario, ma è invece necessario che, con atto anteriore alla notifica del pignoramento, risulti espressamente effettuata la destinazione degli importi all'esercizio delle finalità pubbliche istituzionali dello Stato e che le movimentazioni del conto siano state coerenti con tale destinazione.